



NEWSLETTER DI MARZO 2023

[FONTI WEB]



- | | |
|---|----------------|
| 01. NORMATIVA : DECRETO MILLEPROROGHE 2023 | PAG. 02 |
| 02. NORMATIVA : EDILIZIA - CESSIONE CREDITI E ANTICIPO FATTURE | PAG. 03 |
| 03. NORMATIVA : REDDITO DI CITTADINANZA COME CAMBIA | PAG. 04 |
| 04. FISCO : LA TASSA DI CC. GG. PER I LIBRI SOCIALI 2023 | PAG. 06 |
| 05. SICUREZZA : STUDI ODONTOIATRICI - PRESCRIZIONI ANTI COVID 19 | PAG. 08 |
| 06. IMPRESE : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 | PAG. 10 |
| 07. PRIVACY : TENDENZE E NOVITÀ NELLA SICUREZZA INFORMATICA | PAG. 11 |
| 08. LEGALE : PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA 'MEDIAZIONE' | PAG. 12 |
| 09. QUALITÀ : FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO FSE 2.0 | PAG. 12 |
| 10. RESPONSABILITÀ : LE BANCHE} VERSO LA "SOSTENIBILITÀ" | PAG. 13 |
| 11. CALENDARIO : LE SCADENZE DI MARZO 2023 | PAG. 14 |

01. NORMATIVA: DECRETO MILLEPROROGHE 2023

Publicata in GU la Legge del 24.02.2023 n. 14 di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 [n. 198/2022]: ecco il testo del decreto coordinato con le modifiche della legge. **Questo il testo della [Legge n. 14/2023](#) e del [Decreto n. 198/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione](#), evidenziate con caratteri corsivi.** Alcune delle misure previste in campo fiscale.

Riforma dello Sport

[Art. 16, co. da 1 a 2-bis] Slitta al **1° luglio 2023** l'entrata in vigore della riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, prevista per il 1° gennaio 2023. Prevista **l'esenzione fiscale per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, con soglia a 15.000 euro** per il 2023, ovvero per coloro che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*], del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, **l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.**

Invio dichiarazione IMU

[Articolo 3, comma 1] Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria [Imu] relativa all'anno di imposta 2021, viene **prorogato al 30 giugno 2023** [in luogo del 31 dicembre 2022].

Contributi acquisto colonnine ricarica veicoli elettrici

[Articolo 12, comma 3] Estesa alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici da parte di utenti domestici. Ricordiamo che il contributo previsto è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente, innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

[Articolo 3, comma 2] Anche per il **2023**, **i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono **esonerati dall'emissione delle fatture elettroniche** con riferimento alle fatture relative a **prestazioni sanitarie rese alla persona fisica**, i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Trasmissione telematica corrispettivi

[Articolo 3, comma 3] **I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, **mediante la memorizzazione elettronica e la tras-**

missione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri [compresi pertanto quelli relativi alle vendite non Tessera Sanitaria], **al Sistema tessera sanitaria**.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 [in luogo del 1° gennaio 2023], tali soggetti adempiono all'obbligo **esclusivamente** mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri **al Sistema tessera sanitaria**.

Infine, si segnala la previsione di diverse proroghe sulle assunzioni nella Pubblica amministrazione centrale e sui lavoratori socialmente utili.

Occupazione suolo pubblico

[Art. 1, co. 22-quinquies] **Fino al 30 giugno 2023**, le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni riferite all'utilizzazione del suolo pubblico potranno continuare a posare arredi e strutture in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico.

Trasporti

[Articolo 10, comma 1] **Slitta al 1° gennaio 2024 il divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3**, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2.

02. NORMATIVA: EDILIZIA – STOP CESSIONE DEI CREDITI E SCONTO IN FATTURA

Ecco il testo del [Decreto-legge n. 11/2023](#) che pone fine allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti edilizi [Gazzetta Ufficiale del 16.02.2023 n. 40]. Il testo è composto da soli 3 articoli:

- **art. 1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**
- **art. 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali**
- **art. 3. Entrata in vigore**

A partire quindi dal 17 febbraio 2023 non è più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio [n. 34/2020], ovvero in relazione a interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

con alcune esclusioni.

Eccezioni

Per quanto riguarda queste ultime, si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 articolo 2 del

presente decreto, **non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi** di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio [n. 34/2020], ovvero:

- per gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata [CILA];
- per gli interventi effettuati dai condomini, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata [CILA];
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali in data antecedente al 17 02 2023 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 3 inoltre stabilisce che, le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119** del Decreto Rilancio [n. 34/2020], per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

03. NORMATIVA: REDDITODI CITTADINANZA - COME CAMBIA ENTRO IL 2023

La riforma del reddito di cittadinanza diventa **Mia, Misura di inclusione attiva**. Un assegno da 500 euro per le famiglie **senza membri occupabili** e da **375 euro** per quelle **con occupabili**, con durate variabili e limiti più stringenti. Così sarà il **nuovo reddito di cittadinanza** che però non si chiamerà più così. La denominazione del nuovo sussidio che dovrebbe arrivare **a settembre** sarà **Mia**, acronimo di "Misura di inclusione attiva". I cambiamenti sono contenuti in un testo del ministero del Lavoro già approvato al Tesoro per verificare e valutare le risorse disponibili e i risparmi rispetto al passato. Secondo i primi calcoli, al miliardo di minor spesa racimolato con le modifiche inserite nella Legge di Bilancio dovrebbero aggiungersene altri 2 a regime.

REDDITO DI CITTADINANZA: PRIMA STRETTA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

L'abolizione del reddito di cittadinanza è stata uno dei cavalli di battaglia del programma elettorale del centrodestra. Non a caso, a pochi mesi dall'elezione di Giorgia Meloni, tra le prime misure del Governo si annoverano le modifiche al sussidio inserite nella [legge di Bilancio 2023](#). Con la Manovra, infatti, l'Esecutivo ha introdotto un **regime transitorio** che ha ridotto a **sette mesi la durata** del reddito di cittadinanza per i cosiddetti "occupabili", escludendo dalla misura i nuclei familiari con disabili, minorenni, o persone con almeno 60 anni d'età. Per loro sono stati previsti anche sei mesi di formazione obbligatoria e l'obbligo di accettare la prima offerta di lavoro che arriva, pena la decadenza dal sussidio.

REDDITO DI CITTADINANZA: ARRIVA LA MIA, ECCO COSA CAMBIA

Nelle prossime settimane arriverà in Consiglio dei ministri un nuovo decreto che rivoluziona il reddito di cittadinanza, diminuendo gli importi e mettendo nel mirino i circa **400mila beneficiari considerati occupabili**. Si parte dal nome: il reddito di cittadinanza diventerà **Mia “Misura di inclusione attiva”**. Il nuovo beneficio dividerà la platea dei potenziali beneficiari in due grandi tronconi: il primo composto dalle **famiglie povere con membri occupabili**, il secondo **senza**. All'interno della prima categoria rientreranno i nuclei con almeno un figlio minore, una persona sopra i 60 anni o un disabile. Sono invece **considerati occupabili** le famiglie senza questa tipologia di soggetti e con all'interno almeno una persona tra 18 e 60 anni.

IL NUOVO REDDITO DI CITTADINANZA PER GLI OCCUPABILI

Per gli occupabili l'importo della Mia scenderà a un massimo di **375 euro** per un single, mentre la durata massima sarà ridotta da **18 a 12 mesi**. Non solo, scaduto l'anno si potrà richiedere un rinnovo che però durerà solo 6 mesi al termine dei quali, per poter richiedere nuovamente il beneficio, si dovrà aspettare un anno e mezzo. Lo scopo? Spingere i percettori a trovare un lavoro senza “aggiarsi” sull'assegno statale. Non è un mistero, infatti, che secondo il centrodestra, molte persone preferiscono il reddito a un'occupazione vera e propria, anche se a termine.

COSA CAMBIA PER LE FAMIGLIE “SENZA OCCUPABILI”

Per le famiglie che invece non hanno al loro interno persone occupabili, l'importo base del reddito di cittadinanza dovrebbe essere pari a **500 euro**, mentre la durata dovrebbe essere confermata a **18 mesi**. Possibile poi un **rinnovo** di ulteriori 12 mesi al termine dei quali, per richiedere nuovamente la Mia sarà necessario rispettare uno **stop di un mese**.

IL NUOVO TETTO ISEE PER RICEVERE LA MIA

Secondo le indiscrezioni, il Governo sarebbe intenzionato a ritoccare all'ingiù anche i limiti reddituali che consentono di accedere al sussidio. Nei dettagli, il tetto Isee dovrebbe essere **tagliato di circa 2mila euro**, per scendere a circa **7.200 euro l'anno**. Prevista, come accade oggi, una scala di equivalenza per andare incontro alle famiglie più numerose. Saranno invece ampliate le maglie della “**cumulabilità**”. Già da oggi i beneficiari di reddito di cittadinanza possono percepire fino a 3mila euro per lavoro stagionale o intermittente. La nuova Mia, secondo *Repubblica*, includerà tutti i tipi di lavoro dipendente tra quelli ammessi anche in presenza della Mia e nel caso di redditi superiori sarà previsto un congelamento dell'assegno per la durata del contratto, ma poi il beneficio ripartirà.

COSA CAMBIA SULLE OFFERTE DI LAVORO?

A fianco ai **Centri per l'Impiego** scenderanno in campo le **Agenzie per il lavoro**. Ad entrambi spetterà il compito di lavorare su una piattaforma che incrocerà domanda e offerta di lavoro dedicata agli occupabili. I percettori della Mia considerati occupabili saranno **obbligati ad iscriversi** e, secondo quanto stabilito, perderanno il sussidio dopo un solo rifiuto ad un'**offerta di lavoro considerata congrua**. L'offerta dovrà provenire dalla propria provincia o da una provincia confinante. Per i

non occupabili, invece, rimarrà valido il percorso di inclusione sociale dei servizi del proprio Comune.

I TEMPI DEL PASSAGGIO DA RDC AL MIA

Secondo le prime informazioni, il decreto predisposto dai ministeri del Lavoro e dell'Economia dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri nelle prossime settimane. Dopo l'ok definitivo, le nuove regole potrebbero invece entrare in vigore a partire **dal 1° settembre 2023**.

04. FISCO: LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2023

Il 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2023.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società

516,46 euro



per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro

Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio [o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione] il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- **le società di persone;**
- **le società cooperative;**
- **le società di mutua assicurazione;**
- **gli enti non commerciali;**
- **le società di capitali sportive dilettantistiche.**

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" [pari a 32 euro] da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, Cod. civ., in particolare si tratta del:

- **libro dei soci;**
- **libro delle obbligazioni;**
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;**

- **libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;**
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;**
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;**
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;**
- **ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.**

Si ricorda che i libri contabili previsti dal Codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine. Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice **tributo 7085** nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2023, anno per il quale si versa la tassa.

✦ *Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.*

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a **103 euro**.

Publicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del [**DL Aiuti quater**](#): -

- **Benefit Aziendali fino a 3000 euro**
- **Misure di sostegno per fronteggiare il Caro Bollette**
- **Limite del contante fuori dal testo del Decreto**
- **Superbonus al 90%**

Le **modifiche** apportate dalla legge di conversione **sono stampate con caratteri corsivi**. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri], le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vediamo **in breve sintesi** alcune delle misure previste dal nuovo Decreto.

BENEFIT AZIENDALI FINO A 3000 EURO

Limitatamente al **periodo d'imposta 2022**, non concorrono a formare il reddito il valore dei **beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti** nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il **limite complessivo di 3.000 euro** [in luogo degli attuali 600 euro come previsto dal decreto aiuti bis].

Credito imposta imprese contro il caro energia

Credito d'imposta previsto a favore delle imprese per l'**acquisto di energia elettrica e gas** naturale anche per il mese di dicembre 2022. Si ricorda che il disegno di **Legge di Bilancio 2023** riconosce

anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, i crediti di imposta in esame.

MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE

Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, **le imprese residenti in Italia** hanno facoltà di **richiedere la rateizzazione degli importi dovuti** a titolo di corrispettivo per la **componente energetica di elettricità e gas naturale** ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, **per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.**

A tal fine, le imprese interessate, formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy [ex Mise], da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

LIMITI DEL CONTANTE FUORI DAL TESTO DEL DECRETO

Riguardo al limite per il pagamento in contanti, il Consiglio dei ministri, il 10 novembre aveva approvato la disposizione per cui a partire dal 1° gennaio 2023, la soglia per il pagamento in contanti venisse **innalzata a 5.000 euro** [in luogo dei 1.000 euro], che **non compare più nel testo del decreto**, ma viene inglobata nella Legge di Bilancio per il 2023.

SUPERBONUS AL 90%

Prevista la **rimodulazione del Superbonus al 90%** a partire **dal 1° gennaio 2023.**

L'articolo 9 comma 1, lettera a), modifica il comma 8-bis dell'articolo 119 del dl n. 34/2020 in materia di disciplina di detrazione al 110% per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici [superbonus]. In particolare, diminuisce la detrazione portandola al **90% per le spese sostenute nell'anno 2023**, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 [rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023] il limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del 110%. Inoltre, viene prevista **l'estensione** del termine previsto per **l'utilizzo della detrazione del 110%** per le spese sostenute da **persone fisiche** sugli **edifici unifamiliari**, ovvero tale agevolazione sarà **utilizzabile fino al 31 marzo 2023** [rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022] a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

05. SICUREZZA: COVID 19 – MODIFICHE AL DVR 2023 PER STUDI ODONTOIATRICI

Le indicazioni per l'operatività degli odontoiatri in epoca di pandemia da SARS-CoV-2, che:

- *abbia caratteristiche di sicurezza;*
- *si possa attuare a breve termine. La sospensione delle ordinarie attività di prevenzione e cura in odontoiatria non può protrarsi a tempo indefinito senza determinare un prevedibile danno alla salute orale dei cittadini;*
- *sia sostenibile e praticabile. L'attuazione delle procedure di disinfezione/sanificazione e l'utilizzo dei dispositivi di protezione devono essere razionalizzati ed ottimizzati, non traducendosi però in una riduzione della possibilità di accesso alle cure.*

Il Triage di accettazione

Si ritiene innanzitutto che il triage telefonico preliminare, con il quale si richiedevano notizie di anamnesi medica recente su esperienze dirette o indirette di Covid, attualmente **non sia più necessario**. **Permane invece il triage di accettazione** e, in ogni caso, il paziente si dovrà presentare con mascherina, lavare le mani con acqua e sapone o con gel disponibile in sala d'attesa. Nel documento si segnala poi come, rispetto alle indicazioni finora vigenti, "si ritiene non più opportuno il rilevamento della temperatura con termoscanner o termometro contactless e altresì non si ritiene più necessario l'invito a depositare tutti i suoi effetti personali in sacchi monouso prima di entrare nelle sale operative". Tutti gli studi e le strutture odontoiatriche dovranno adottare la misura del triage di accettazione al fine di ridurre al minimo il rischio di trasmissione di infezione in ambito odontoiatrico, "poiché ogni paziente va considerato come potenzialmente contagioso".

I dispositivi di protezione individuale DPI

Alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle principali modalità di trasmissione di questa malattia [contatto e *droplets*], le mascherine chirurgiche [dispositivi medici opportunamente certificati e preferibilmente del **tipo IIR** o equivalente], sono in grado di proteggere l'operatore che le indossa e rappresentano una protezione sufficiente nei casi successivamente indicati. Tuttavia, a massima tutela della salute degli operatori sanitari esposti a condizioni di rischio aumentato, si raccomanda di garantire sempre un adeguato livello di protezione respiratoria" anche ricorrendo a mascherine di tipo **FFP2**. Oltre a utilizzare i **DPI** adeguati, è necessario effettuare sempre prima e dopo le procedure l'igiene delle mani. Inoltre, gli schermi facciali "ogni qualvolta sia prevedibile la produzione di aerosol proteggono [**DPI III categoria**] tutto il volto rappresentando in tal modo un valido ausilio per aumentare la protezione dell'operatore". Si sottolinea inoltre come il camice debba essere sostituito "al termine di ogni procedura che **genera aerosol**". Anche i guanti dovranno essere indossati in ogni procedura operativa.

Protocolli operativi

La intera equipe odontoiatrica [odontoiatri, assistenti di studio odontoiatrico [ASO], igienisti dentali] che assiste il paziente deve indossare la stessa tipologia di dispositivi di protezione individuale. Si evidenzia inoltre come sia in vigore l'obbligo vaccinale per il personale sanitario fino al **31 dicembre 2022**. Vengono poi elencate una serie di indicazioni per la dimissione del paziente ed il riordino dopo una prestazione odontoiatrica. Anche per la gestione dei rifiuti, si spiega che quelli indifferenziati "devono essere inseriti in almeno due sacchi e, prima di chiuderli, applicare del disinfettante". Tutti i prodotti potenzialmente infetti vanno inseriti negli appositi contenitori per i "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo", in particolare devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B [UN3291] [Ministero della Salute, Feb. 2020]. Per l'**aerazione degli ambienti** lavorativi si raccomanda di attuare l'aerazione naturale delle aree operative per almeno 10-15 minuti. In caso di condizionatore si raccomanda la pulizia settimanalmente dei filtri degli impianti secondo le indicazioni del produttore. Non si devono spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray

direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

06. IMPRESE: L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Approvazione del **Bilancio di esercizio 2022** entro il termine ordinario del 30.04.2023: in breve gli adempimenti da seguire, dalla redazione alla convocazione dell'assemblea

Anche quest'anno, con riferimento al **Bilancio** chiuso al **31.12.2022** - come accaduto per il precedente esercizio [e a differenza di quanto avveniva per il bilancio al 31.12.2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19] - **il legislatore non ha stabilito** in via automatica il riconoscimento del **maggior termine di 180 giorni per l'approvazione**.

Ricordiamo infatti, che per il 2021 [bilancio 2020], il Decreto Milleproroghe [D.L. 183/2020] aveva disposto la possibilità generalizzata di convocare l'assemblea entro il maggior termine di 180 giorni, quindi entro il 29.06.2021. Tuttavia, con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe [articolo 3 comma 10-undecies DL 198/2023 conv. Legge 14/2023] **è stata riproposta** la norma sulle c.d. **assemblee "da remoto"**, ovvero anche per il 2023 è stata prorogata la normativa, promulgata nel contesto pandemico da Covid-19, che deroga le norme che ordinariamente regolano le modalità svolgimento delle assemblee [ordinarie e straordinarie] di società ed enti non commerciali, al fine di permettere il loro svolgimento in maniera regolare ma evitando assembramenti.

Di conseguenza, le **assemblee sociali delle s.p.a. e s.r.l., tenute entro il 31 luglio 2023, potranno essere legittimamente svolte a distanza**, per iscritto [elettronicamente o per corrispondenza], o in videoconferenza anche quando questa possibilità non è prevista dallo Statuto.

Tornando ai termini di approvazione, **il Bilancio d'esercizio 2022** dovrà essere **approvato** nel termine ordinario **del 30.04.2023** [entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio].

Quest'anno cadendo il 30 aprile di domenica ed essendo lunedì il 1° maggio pure festivo, il termine slitta al 2 maggio.

Di norma **le società di capitali** devono procedere all'**approvazione del bilancio entro:**

- **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio;
- **180 giorni** in caso di **particolari esigenze**.

In merito **alle circostanze concrete** che possono **consentire il ricorso al maggior termine**, la dottrina ha individuato numerose situazioni quali, ad esempio:

- la società possiede partecipazioni [e quindi necessità dei dati di bilancio delle partecipate per poterle valutare],
- la società è dotata di stabili organizzazioni all'estero con contabilità separate da riunire in sede di Bilancio,
- la società opera con numerose sedi operative distaccate dotate di autonomia contabile,
- la società è stata oggetto di interventi di riorganizzazione aziendale che hanno interessato anche la struttura amministrativa e contabile,
- la società ha presentato interpello di disapplicazione per la normativa delle società di comodo e non ha ancora ottenuto risposta, ecc.

07. PRIVACY: SEI PASSI PER PROTEGGERE I DATI INFORMATICI

I dati sono uno dei beni più preziosi per ogni business: analizzati e gestiti in modo efficace, infatti, possono avere un impatto positivo su molti aspetti operativi, dal marketing alle vendite. Ecco perché mettere in atto puntuali strategie di protezione dei dati e **sicurezza informatica** [ossia adottare politiche, metodologie e strumenti per mettere al sicuro l'infrastruttura aziendale] è fondamentale per il successo di ogni organizzazione. Affidarsi al parere degli esperti in sicurezza informatica può pertanto essere utile per capire con chiarezza da dove iniziare. Ma allora quale attività è fondamentale per la sicurezza informatica? Di seguito i [primi] **sei passi** fondamentali da compiere, soprattutto alla luce delle nuove direttive.

1. Sapere quali sono i dati da proteggere [e dove sono] - Capire di quali dati dispone la propria organizzazione, dove si trovano e chi ne è responsabile. Questo è fondamentale per la costruzione di una buona strategia di **data protection**.

2. Formare i dipendenti - La privacy e la sicurezza dei dati sono una parte fondamentale del **nuovo GDPR**. Quindi è imprescindibile che il personale sia pienamente consapevole dell'importanza della salvaguardia del processo del trattamento dei dati personali. Statisticamente, infatti, gli esperti rilevano che i problemi di sicurezza IT più comuni e rovinosi sono proprio dovuti a errori umani. La perdita di una chiavetta USB o di un portatile contenente informazioni sensibili danneggia la reputazione dell'organizzazione o può portare a sanzioni. Anche una inadeguata gestione delle password può comportare dei rischi per l'azienda.

3. Creare un elenco dei dipendenti che hanno accesso ai dati sensibili - Proprio perché l'errore umano è foriero di problemi di sicurezza dei dati, mantenere un controllo serrato su chi può accedere a quali informazioni è importante. Occorre ridurre al minimo i privilegi e concedere l'accesso solo ai dati di cui ogni risorsa ha bisogno. Inoltre, l'inserimento di **watermark** [*il marchio digitale che identifica l'autore di un file video, audio o di un'immagine, mediante un'invisibile trama di bit contenente le informazioni sul **copyright**, NdR*] nei file può aiutare a prevenire il furto di dati da parte del personale e permette di identificare la fonte in caso di violazione. Questa pratica prevede l'aggiunta al database di record di rilevamento unici [i seed] che offrono la possibilità di monitorare il modo in cui i dati vengono utilizzati. Permettono inoltre di *tracciare* il loro percorso, anche nel caso in cui vengano spostati al di fuori del controllo diretto dell'organizzazione.

4. Effettuare un'analisi dei rischi - Gli esperti consigliano di effettuare regolari valutazioni del rischio per individuare eventuali potenziali pericoli per i dati dell'organizzazione. Con questa prassi dovrebbero essere esaminati tutti i tipi di minaccia identificabili: dalla **violazione dei dati online**, alle **interruzioni di corrente**. In questo modo è possibile identificare eventuali punti deboli nel sistema di sicurezza aziendale, stabilire le priorità e formulare quindi un preciso **piano d'azione** per evitare danni, riducendo così il rischio di dover poi far fronte a una violazione ben più costosa.

5. Installare il software di protezione affidabili ed eseguire scansioni regolari - Una delle misure più importanti per la protezione dei dati e la sicurezza informatica è anche una delle più semplici.

Con un buon sistema di prevenzione attiva e scansioni regolari è infatti possibile ridurre al minimo la minaccia di una perdita di dati. Investire in un buon **software antivirus e antimalware** aiuterà a non far cadere le informazioni sensibili nelle mani sbagliate.

6. Eseguire regolarmente il backup dei dati più importanti e sensibili - Effettuare un **backup regolare** è una pratica spesso trascurata. Poter contare su una continuità di accesso alle informazioni rappresenta una dimensione fondamentale della sicurezza informatica. Se si considera quanto tempo e quali sforzi sono necessari per recuperare i dati, è chiaro che una strategia di backup è una mossa vincente. **L'adozione in massa della tecnologia cloud**, combinata con un volume e una sofisticazione sempre maggiori delle minacce informatiche, è ciò che rende necessaria la sicurezza cloud. Riflettendo anche sui rischi per la sicurezza derivanti dall'adozione della tecnologia nel cloud, la loro mancata attenuazione può avere implicazioni significative.

08. LEGALE: LA RIFORMA DIGITALE DELLA 'MEDIAZIONE'

La **riforma della Mediazione** in modalità telematica così come l'introduzione della modalità telematica per la procedura di **negoziazione assistita** va letta [anche] alla luce della strategia digitale e tecnologica per l'Italia, che il Governo ha prima impresso al **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR]** e poi avviato tra febbraio 2021 e ottobre 2022 [Italia Digitale 2026].

Una parte degli investimenti del PNRR sono destinati alla digitalizzazione del sistema giudiziario e all'accrescimento delle competenze digitali con effetti anche sulla procedura di **Mediazione** dove gli organismi svolgono, peraltro, un servizio di media-conciliazione "amministrata", sottoposta alla vigilanza ministeriale. Non deve sorprendere l'introduzione per la prima volta del chiaro riferimento, laddove le parti scelgano la modalità di svolgimento in videoconferenza della procedura di mediazione, al codice della amministrazione digitale nella formazione, sottoscrizione e conservazione dei verbali di mediazione. In particolar modo il richiamo esplicito ai verbali conclusivi di mediazione che dovranno essere sottoscritti con firma qualificata/digitale dalle parti, dagli avvocati e dal **Mediatore**. È evidente che la strada delineata dal **nuovo art.8 bis**, impone investimenti in digitalizzazione per gli organismi di mediazione, un aggiornamento delle competenze digitali dei professionisti [mediatori, avvocati] che intervengono nella procedura e una partecipazione attiva dei cittadini al processo di digitalizzazione del Paese.

09. QUALITÀ: FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO FSE 2.0

LE LINEE GUIDA

La vera novità dal FSE 1.0 al FSE 2.0 sarà la sua trasformazione da "raccoltitore di documenti" a "contenitore di dati". Grazie all'interoperabilità semantica, ovvero al passaggio di dati in formato strutturato, invece dei soli PDF, sarà infatti possibile erogare quei servizi finora auspicati ma mai realizzati. Con questo spirito, il Ministero della Salute, con **Decreto 20 maggio 2022**, ha adottato delle *"Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico"*, secondo le quali il FSE sarà:

- Il punto unico ed esclusivo di accesso per i cittadini ai servizi del SSN,
- Un ecosistema di servizi basati sui dati per i professionisti sanitari per la diagnosi e cura dei propri

assistiti e per una assistenza sempre più personalizzata sul paziente,

- Uno strumento per le strutture ed istituzioni sanitarie che potranno utilizzare le informazioni cliniche del FSE per effettuare analisi di dati clinici e migliorare la erogazione dei servizi sanitari.

Il Fascicolo diventerà lo strumento attraverso il quale i cittadini accederanno ai servizi della Sanità Digitale e, al contempo, uno strumento di lavoro e condivisione per gli operatori Sanitari, semplificando e uniformando a livello nazionale l'accesso alle cure. Per raggiungere questi obiettivi, le Linee Guida delineano inoltre quattro direttrici d'azione fortemente interconnesse:

- **garantire servizi essenziali** per un'offerta di prestazioni di sanità digitale omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale.
- **uniformare i contenuti**, in termini di dati e codifiche adottate, per assicurare la coerenza semantica nel produrre le informazioni che alimentano il FSE, la possibilità di impiego delle stesse nei processi di prevenzione e cura e l'interoperabilità tra organizzazioni e sistemi sanitari.
- **rafforzare l'architettura**, per realizzare una infrastruttura di FSE composta di dati e documenti clinici, capace di interoperare con i sistemi informativi in uso presso le diverse strutture sanitarie del territorio.
- **potenziare la governance** per garantire la definizione e gestione delle regole di attuazione delle tre dimensioni [servizi, contenuti, architettura], attraverso: lo schema architetturale proposto per il FSE 2.0 che prevede interventi a carico delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, delle Direzioni Sanitarie Regionali e del Ministero della Salute

10. RESPONSABILITÀ: LA FINANZA [BANCHE] VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Nel percorso verso la **sostenibilità**, l'Ue ha subito coinvolto anche il sistema finanziario quale uno dei veicoli diretti a convogliare gli investimenti verso fini **ESG** [sta per **Environmental, Social e Governance** e si riferisce ai tre fattori chiave per misurare la sostenibilità e l'impatto etico di un investimento in un'azienda o in un'azienda. In pratica è un differente metro di valutazione delle imprese e delle organizzazioni]. Il risultato è che in un quinquennio, l'Unione si è dotata di una normativa sufficientemente solida e atta a garantire la competitività del settore bancario.

La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale [21 gennaio 2023] da parte del Ministero dell'Economia di un **Regolamento che definisce i requisiti per ottenere lo status di operatore bancario etico e sostenibile**, con conseguente attribuzione alle organizzazioni che soddisfino questi requisiti di una serie di **agevolazioni fiscali** fornisce ulteriore supporto ed evidenza dell'attenzione e del favor del legislatore per le **iniziative volte a favorire l'affermazione delle tematiche ESG anche in ambito finanziario. Una lunga marcia, quella verso la sostenibilità, che l'Europa ha avviato ormai da un quinquennio.** Volendo riassumere il contenuto principale di questa messe di provvedimenti legislativi, si può affermare che **i nuovi requisiti normativi imporranno alle banche di preparare e fornire un importante set di informazioni sulla capacità di gestione dei rischi climatici ed ambientali.** Agli istituti di credito sarà dunque richiesto di accedere ai dati relativi ai cambiamenti climatici così come ai fattori di rischio legati al **climate change** con dati di qualità adeguata

all'esposizione e al tipo di attività dei propri clienti.

Posto che nella maggior parte dei casi gli obblighi di informativa ESG si applicano ad imprese quotate o a quelle di maggiori dimensioni, evidente appare come ancor prima della individuazione di un corpo di regole definito si ponga un problema di raccolta di dati completa ed affidabile. Fondamentale sarà infatti il reperimento e la divulgazione di informazioni rilevanti relative al clima a tutela degli **stakeholder** finanziari ma anche per quelli non finanziari.

A livello nazionale, nel **2022 Banca d'Italia** ha pubblicato **un primo insieme di Aspettative di Vigilanza in materia di rischi climatici** sia per le istituzioni meno significative che per le altre istituzioni finanziarie non bancarie rientranti sotto la sua diretta supervisione. Tali aspettative non sono vincolanti e mirano a fornire indicazioni su come la Banca d'Italia si aspetta che le imprese bancarie e finanziarie affrontino i rischi climatici e ambientali nell'ambito dei propri assetti organizzativi di gestione del rischio. Ciascun ente è tenuto a svolgere una propria valutazione, individuando le soluzioni più coerenti con la loro esposizione al rischio climatico, a seconda della tipologia, dimensione e la complessità della loro attività. Il documento si articola in cinque aree: 1) **governance**; 2) **business model e strategia**; 3) **sistema organizzativo e processi operativi**; 4) **sistema di gestione dei rischi**; 5) **informativa al mercato**.

Sempre in ambito domestico, nel contesto di un'azione più ampia volta ad agevolare il settore finanziario nel processo verso la sostenibilità finanziaria, la Banca d'Italia promuove **un dialogo tecnico con l'industria finanziaria italiana**, al fine di monitorare e valutare la capacità del sistema di adeguarsi alla normativa di prossima entrata in vigore in materia di informativa ESG e, più in generale, il grado di allineamento alla vigilanza. Con specifico riguardo al sistema bancario, si può rilevare come il **settore delle istituzioni meno significative italiane [LSI] ha iniziato a intensificare i propri sforzi per attuare correttamente i nuovi obblighi di informativa**, anche se il grado di variabilità tra le banche è ancora molto elevato. Inoltre, l'indagine tematica condotta dalla Banca d'Italia su un campione di LSI mostra ancora un valore basso sul grado di allineamento alle aspettative di vigilanza, pur registrandosi, al contempo, una diffusa e crescente consapevolezza dell'importanza del tema per la sostenibilità prospettica dei modelli di business.

11. CALENDARIO: LE SCADENZE DI MARZO 2023

In questo mese inizia la "partita" con i vari provvedimenti presi dal Governo con la **legge finanziaria per il 2023**, relativi alla cosiddetta "tregua" o "pace" fiscale, il giorno 31 infatti sono in scadenza i primi versamenti, per accedere alle varie possibilità.

E' anche il mese della consegna ai dipendenti, agli assimilati ed ai collaboratori con partita Iva, della certificazione unica dei compensi e delle ritenute operate nel 2022, nonché dell'invio telematico delle stesse **certificazioni** all'Agenzia delle entrate. Per le società di capitali, è il momento del versamento della tassa sulla vidimazione annuale dei libri sociali. Entro fine mese scade anche il termine per l'invio della comunicazione propedeutica alla fruizione del **credito d'imposta** per "investimenti pubblicitari incrementali".

SCADENZE FISSE

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità [articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998] versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

**16
marzo**

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a **309,87 euro**. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2023 sia superiore a **516.456,90** l'imposta è dovuta nella misura di **516,46 euro**.

Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2022, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Certificazione unica

Scade l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa

	<p>ai redditi 2022. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.</p> <p>Cupe [Certificazione dividendi]</p> <p>Ultimo giorno utile per consegnare ai soci [o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto] la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2022 dalle società di capitali.</p> <p>Invio dati per dichiarazione precompilata</p> <p>Entro oggi scade l'invio telematico dei dati per la dichiarazione precompilata ai fini della predisposizione del modello Redditi PF 2023 o 730/2023, da parte dei soggetti obbligati.</p>
20 marzo	<p>Versamento contributi Enasarco</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2022.</p>
27 marzo	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
31 marzo	<p>Comunicazione telematica spese per interventi edilizi oggetto di opzione</p> <p>Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi sugli immobili oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.</p> <p>Credito di imposta spese di pubblicità</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2023.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di gennaio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.</p> <p>FIRR [Fondo Indennità Risoluzione Rapporto Agenti plurimandatari]</p> <p>Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto relativo al 2022.</p>